



Università degli Studi di Siena
Facoltà di Economia Richard Goodwin

in collaborazione con
Università degli Studi di Salerno
Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali
Facoltà di Economia

MASTER IN FINANCIAL PLANNING – SIENA
denominato Corso di Alta Formazione Permanente
Edizione 2002
Sede Salerno

Tesina finale

L'uomo saggio senza rinunciare al presente crea le condizioni per togliersi le soddisfazioni e vivere i piaceri della vita anche in età avanzata.

Autore:
Walter Troisi

Referente scientifico:
Prof. Lorenzo Gai

Relatore:
Prof. Lorenzo Gai

TESEO

FORMAZIONE E CONSULENZA
PER LO SVILUPPO AZIENDALE

CAPITOLO 1 - LA PREVIDENZA

1.1 - La previdenza obbligatoria

1.2 - Il metodo retributivo

1.3 - Il metodo contributivo

CAPITOLO 2 - LA PREVIDENZA INTEGRATIVA

2.1 – Dieci anni di normativa

2.2 – Gli ultimi aggiornamenti

CAPITOLO 3 - LE FORME COMPLEMENTARI

3.1 – Fondi pensioni

3.2 – Piani Individuali di previdenza

3.3 – Contributi e prestazioni

CAPITOLO 4 - PROFILI FISCALI

4.1 – La Riforma fiscale nel sistema previdenziale

4.1.1 - Fase Contributiva

4.1.2. - Fase di Accumulazione

4.1.3 - Fase di erogazione

CAPITOLO 5 - CONCLUSIONI

CAPITOLO 1

La Previdenza

1.1 - La previdenza obbligatoria

1.2 - Il metodo retributivo

1.3 - Il metodo contributivo

Il ventesimo secolo è stato caratterizzato dalla scomparsa della famiglia patriarcale, per il definitivo passaggio dall'economia agricola a quella (prima) industriale e (successivamente) terziaria.

Una delle conseguenze principali di questo mutamento è stata il venir meno di quel sistema di ammortizzatori che, un tempo erano uno dei principale “pilastri” di tutte le realtà sociali.

Nel passato la famiglia patriarcale era caratterizzata dalla coabitazione di più generazioni, dove i giovani vivevano con gli anziani nel rispetto della vecchiaia depositaria di valori e fatiche oltre che dei beni familiari. Così gli uomini, anche nella terza età, mantenevano la qualità di vita che avevano raggiunto in precedenza e si ritiravano dal mondo del lavoro con delle certezze per il loro futuro.

Con la scomparsa di questa cultura è emerso chiaramente il problema di come mantenere un tenore di vita adeguato al termine del proprio ciclo produttivo.

In questo contesto è nato e si è sviluppato il concetto di previdenza. Agli inizi del secolo scorso alcune aziende americane proposero il primo modello di pensione privata, anche con lo scopo di fidelizzare la propria forza lavoro. In seguito la previdenza è divenuta una “questione di Stato”. Oggi non esiste nazione progredita che non abbia creato un sistema pensionistico pubblico.

1.1 – La previdenza obbligatoria

Basterà? Sarà sufficiente la pensione che il sistema previdenziale pubblico ci riconoscerà al momento di ritirarsi dall’attività lavorativa?

E’ ormai noto che il livello di copertura delle future pensioni riuscirà ad assicurare una limitata percentuale di copertura della retribuzione degli ultimi anni di attività.

Il futuro delle pensioni pubbliche è ancora da scrivere, poiché è immaginabile che, dopo le riforme strutturali del 92 e del 95, una nuova riforma non tarderà ad essere attuata, visto il peso che questa voce ha nel bilancio dello stato.

Il primo punto debole del sistema previdenziale pubblico è rappresentato dal fatto che il meccanismo del suo funzionamento è del tipo cosiddetto a ripartizione. Per far funzionare tale meccanismo senza eccessivi sbilanci è necessario che l’ammontare dei contributi versati sia superiore all’importo delle pensioni erogate. Ovviamente questo dipende, dal semplice rapporto numerico tra coloro che lavorano e coloro che sono in pensione e all’entità stessa delle pensioni oltre, ma non meno importante, dalla produttività (che volontariamente tralascio in questa sede)

Per il fenomeno noto come invecchiamento della popolazione, il rapporto tra coloro che contribuiscono e quanti usufruiscono del trattamento pensionistico è destinato a peggiorare con il passare degli anni.

Gli interventi correttivi sinora introdotti hanno rivisto sia l'età di accesso alla pensione che le modalità di calcolo della stessa. Riguardo il primo aspetto, l'età per avere diritto alla pensione di vecchiaia è stata fissata in 65 anni per gli uomini e in 60 anni per le donne con un periodo minimo di contribuzione di 20 anni. Per la pensione di anzianità, sono stati fissati limiti di età e/o di minimo contributivo in graduale innalzamento fino al 2008 per i lavoratori dipendenti.

Ritardare l'età del pensionamento è uno dei principali obiettivi in tema di previdenza della Commissione europea: l'età media effettiva di pensionamento in Italia è di 59,4 anni.

La variazione più rilevante introdotta con la riforma delle pensioni è stata senza dubbio l'introduzione di una diversa modalità di calcolo della pensione. Prima dell'entrata in vigore della nuova normativa previdenziale, l'ammontare della pensione era calcolato in percentuale dello stipendio medio annuo percepito negli ultimi anni di attività, applicando il metodo detto retributivo. Con la normativa attualmente in vigore è stato introdotto il nuovo sistema contributivo, che fa dipendere l'importo della pensione unicamente dall'ammontare dei contributi versati.

Per effetto della riforma convivono due diversi criteri di calcolo applicati sulla base di questa distinzione:

- per i nuovi assunti (dal 1° gennaio 96 in poi) vige esclusivamente il sistema contributivo;

- per coloro che al 31 dicembre 95 avevano un'anzianità pari o superiore ai 18 anni la pensione viene calcolata con il sistema retributivo;
- per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità inferiore ai 18 anni la pensione viene calcolata con un sistema misto: retributivo per le anzianità maturate fino al 95, contributivo per le anzianità successive. Esiste la possibilità di optare per il sistema contributivo a condizione che sia abbia un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno cinque successivi al 95.

1.2 – Il metodo retributivo

Il sistema retributivo determina l'ammontare della pensione moltiplicando la base pensionabile (la media di un certo numero di anni di contribuzione) per gli anni di contribuzione per aliquote di rendimento prefissate.

Con il primo intervento di riforma (Amato) delle pensioni è stata variata, a partire dal 31 dicembre 92, la modalità di calcolo.

Fino a quella data, per i lavoratori dipendenti, la pensione era calcolata sulla base della media delle retribuzioni lorde, rivalutate, degli ultimi cinque anni. Con la riforma e per l'anzianità contributiva maturata dopo quella data, la retribuzione annua pensionabile è determinata con riferimento alle ultime 520 settimane (10 anni) di contribuzione.

L'ampliamento da cinque a dieci anni del periodo utile per il calcolo della retribuzione pensionabile è stato attuato con gradualità, in ragione del 50% del numero di settimane comprese tra il 1° gennaio 93 e il 31/12/95 e del 66,6% delle settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 96 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.

1.3 Il metodo contributivo

Il sistema contributivo prevede il calcolo della pensione effettuato sull'insieme dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro durante l'intera vita lavorativa.

I contributi versati ogni anno vengono sommati insieme, al termine della vita lavorativa, per determinare il montante individuale.

I contributi sono rivalutati annualmente sulla base del tasso di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo calcolata dall'Istat.

L'ammontare della pensione annua lorda è determinato moltiplicando il montante per il coefficiente di trasformazione stabilito dalla legge in base all'età del lavoratore; tale requisito non occorre se l'anzianità contributiva è pari a 40 anni effettivi.

Sulla base dell'attuale normativa, un lavoratore dipendente assoggettato al sistema retributivo raggiunge il massimo livello di copertura, pari all'80%, con 40 anni di contribuzione, ma per retribuzioni inferiori al tetto pensionabile. In presenza di una retribuzione superiore a tale soglia o di una riduzione degli anni di contribuzione, la percentuale di copertura dell'ultima retribuzione cala sensibilmente.

Un lavoratore dipendente, cui viene applicato il metodo contributivo, e che andrà in pensione a 65 anni, dovrebbe poter contare su una pensione pari a una percentuale della sua ultima retribuzione compresa tra l'80% e il 65%, variabile in base agli anni di contributi.

Coperture minori per i lavoratori autonomi sui quali pesa la minor aliquota contributiva (il 20% in luogo del 33% dei dipendenti) e ancora minore per i lavoratori parasubordinati (cosiddetti co.co.co – chi presta collaborazioni

coordinate e continuative) per i quali è in vigore un'aliquota contributiva del solo 13,5%, destinata a un graduale incremento fino a raggiungere il 19% nel 2014.

In conclusione, i nuovi criteri di calcolo della pensione pubblica, la possibilità che il criterio contributivo sia esteso a tutti i lavoratori, l'innalzamento dell'età pensionabile e altri possibili interventi sul sistema pensionistico, non fanno altro che confermare la necessità di pensare, da subito, a come integrare la pensione pubblica con altre fonti di reddito.

E' incoraggiante, per chi fa il nostro lavoro, che il problema della pensione sia ignorato dai più giovani o dall'esercito dei lavoratori parasubordinati. E' un rinviare a un futuro lontano ogni decisione, senza considerare i tempi lunghi di accumulazione e gli elevati importi richiesti per disporre di un'integrazione adeguata della pensione. Pesano, è innegabile, il prelievo già subito a fini previdenziali obbligatori (ben il 33% della retribuzione dei lavoratori dipendenti) o un livello retributivo non elevato di un co.co.co.

CAPITOLO 2

La Previdenza Integrativa

2.1 - Dieci anni di normative

2.2 - Gli ultimi aggiornamenti

Se la pensione pubblica non basterà più, come fare per garantirsi una vecchiaia serena, senza ridurre il proprio tenore di vita? La normativa prevede diversi strumenti che compongono il pilastro delle pensioni integrative e alcune forme di previdenza individuale, con vantaggi fiscali sia nella fase di accumulazione che in quella di erogazione.

Appartengono alla prima i fondi pensione aperti che si differenziano tra loro, sostanzialmente, perché i fondi negoziali sono di tipo chiuso, destinati esclusivamente ai lavoratori di uno specifico settore industriale, di un gruppo industriale o di una particolare regione geografica.

Già prima dell'entrata in vigore della 124/93 esistevano un gran numero di fondi pensione di categoria o aziendali, trasformati progressivamente in fondi negoziali

La seconda tipologia include le polizze assicurative previdenziali (Pip) e l'adesione su base individuale ai fondi pensione aperti con la possibilità offerta ai lavoratori di poter scegliere tra un gran numero di prodotti offerti.

L'iscrizione a tutte queste forme di previdenza complementare è libera, non esiste alcun obbligo, ma esistono vincoli precisi imposti dalla normativa all'utilizzo delle somme versate e all'ottenimento della

prestazione pensionistica che, se non altro per il fine previdenziale a cui si è ispirati, per almeno una metà deve essere erogata sotto forma di rendita vitalizia.

2.1 – Dieci anni di normativa

La legge 23/10/92 n. 421 dà mandato al governo a emanare una normativa finalizzata a consentire più elevati livelli di copertura previdenziali, disciplinando la costituzione e gestione di forma di previdenza volontarie, sia in forma collettiva sia individuale

Il governo attua la delega varando il decreto legislativo 21/04/93 n. 124, che regola in forma organica i fondi pensione. Nonostante la novità, i fondi pensione non decollano.

Con il decreto legislativo 30/12/93 n. 585, vengono apportate marginali modifiche al dlgs 124/93.

La legge 08/08/1995 n. 335, rivoluziona profondamente l'impianto della normativa sulla previdenza complementare contenuta nel dlgs 124/93. In particolare vengono revisionate le norme sulla gestione dei fondi pensione, sulla permanenza nei fondi stessi e sul regime tributario.

Le più importanti appaiono proprio le disposizioni fiscali, relative ai partecipanti, in quanto la "cervellotica" disciplina previdente in materia era la maggior responsabile del fallimento del dlgs 124/93.

Il decreto legge 31/12/1996 n. 669 (convertito dalla legge 28/02/1997 n. 30), introduce marginali ritocchi alla disciplina tributaria della previdenza complementare

La legge 27/12/1997 n. 449 modifica il dlgs 124/93 varando in particolare la disposizione in materia di costituzione dei fondi pensione.

La legge 23/12/1998 n. 448, detta disposizioni in materia di istituzione di forme di previdenza complementare dei dipendenti pubblici

La legge 13/05/1999 n. 133, al suo art. 3 si propone di effettuare una vasta revisione della disciplina fiscale dei fondi pensione, nel quadro di una più generale riorganizzazione dei settori limitrofi, dando mandato al governo di riordinare con uno o più decreti legislativi il regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, di disciplinare forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali, di modificare il trattamento fiscale dei contratti di assicurazioni sulla vita e di capitalizzazione, nonché di riordinare il regime fiscale del trattamento di fine rapporto e di altre indennità.

La legge 17/05/1999 n. 144:

- consente agli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie di gestire il servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la costituzione, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del

mercato, di società di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale;

- ridisegna la disciplina delle anticipazioni e dei riscatti ottenibili dai fondi pensione;

- prevede la costituzione di forme di previdenza complementare per il personale a rapporto di impiego degli enti disciplinati dalla legge 20/03/75 n. 70;

parifica di fronte ai fondi pensione di emanare un proprio provvedimento finalizzato a consentire l'utilizzo dell'accantonamento annuale al trattamento di fine rapporto (tfr) per sviluppare le forme pensionistiche integrative.

Il governo adempie alla delega della legge 144/99 con il decreto legislativo 17/08/1999 n. 299. Vi si prevede che per tre anni gli emittenti quotati (cioè quelli che emettono titoli di partecipazione al capitale di rischio e di debito e diritti connessi, quotate nei mercati regolamentati italiani o esteri) possono deliberare aumenti del capitale sociale, riservati ai fondi pensione cui aderiscono lavoratori dipendenti dell'emittente quotato stesso o di società del suo gruppo. Gli aumenti di capitali avvengono mediante emissioni di speciali strumenti finanziari da attribuire ai fondi pensione interessati.

Il finanziamento dell'operazione avviene mediante attribuzione ai fondi pensione dell'accantonamento annuale al tfr da parte dei lavoratori.

Il decreto legislativo 18/02/2000 n. 47 (come successivamente corretto dal decreto legislativo 12/04/2001 n. 168), dà esecuzione al mandato della legge 133/99, provvedendo in particolare a:

- integrare il testo del dlgs 124/93 per istituire forme pensionistiche individuali;
- estendere la possibilità di aderire a forme di previdenza complementare anche alle persone che svolgono lavori non retribuiti derivanti da responsabilità familiari (e che possono iscriversi al relativo fondo di previdenza costituito in seno all'Inps). Si tratta tipicamente e principalmente delle casalinghe (anche se vi possono essere persone che ad altro titolo possono adempiere a compiti familiari);
- incrementare le agevolazioni previste per i contributi versate alle forme pensionistiche individuali (ivi comprese le forme pensionistiche individuali);
- modificare il regime fiscale dei fondi pensione;
- regolamentare dal punto di vista tributario le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita;
- rivedere il regime fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita. La legge 08/03/2000 n. 53, aumenta la possibilità di ottenere anticipazioni dai fondi pensione da parte dei lavoratori iscritti. Il suo art. 7, comma 2, stabilisce, infatti, che gli statuti delle forme pensionistiche complementari possono prevedere la possibilità di conseguire un'anticipazione delle prestazioni per spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge 53/00.

La legge 23/12/2000 n. 388.

- detta norme per il finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello stato anche a ordinamento autonomo;

- dà mandato alla Covip di disciplinare le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando il fondo pensione non abbia iniziato la propria attività, ovvero quando non sia stata conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso;
- fornisce una più attenta regolamentazione degli organi amministrativi dei fondi pensione.

2.2 – Gli ultimi aggiornamenti

La normativa sulla previdenza complementare ha compiuto 11 anni, essa nasce praticamente nell'ottobre 1992, anno in cui veniva emanata la legge-delega in cui venivano indicate le linee guida di questa normativa , dando mandato al governo di emanarla con proprio provvedimento.

L'anno successivo l'esecutivo dava attuazione alla delega, emanando il decreto legislativo 214/93, n. 124. Da allora il legislatore è dovuto tornare più volte sulla materia, con numerosi, frequenti e profondi aggiornamenti.

La ragione principale è stata la necessità di consentire un deciso e veloce decollo dei fondi pensione, tuttora restii a partire. In tale ottica devono venire letti, in primo luogo, gli interventi sulla disciplina fiscale del settore, a partire dalla sua prima riforma operata nel '95, (la primissima regolamentazione contenuta nel 124/93 era fortemente penalizzante per i partecipanti ai fondi pensione.

L'esigenza di agevolare la costituzione di questi fondi e, soprattutto, di incentivare l'adesione agli stessi da parte dei lavoratori, ha indotto il legislatore a ritoccare più volte la normativa tributaria.

CAPITOLO 3

Le Forme Complementari

3.1 – Fondi pensioni

3.2 – Piani Individuali di previdenza

3.3 – Contributi e prestazioni

Nella normativa sono previste due modalità di realizzazione della previdenza complementare: forme di previdenza collettiva e forme di previdenza individuale.

A prescindere dalle differenze fra le due forme, ad entrambe si accede solo su base volontaria, pertanto nessuno è obbligato ad aderire.

3.1 – Fondi pensione

I fondi pensione: hanno lo scopo di garantire prestazioni pensionistiche complementari rispetto a quelle erogate dagli enti pubblici obbligatori. Essi sono gestiti secondo i criteri della capitalizzazione individuale, di conseguenza ogni iscritto, all'interno del fondo, è titolare di un "conto corrente previdenziale" separato e distinto rispetto a quello degli altri iscritti.

Su questo conto individuale affluiscono i versamenti effettuati dall'azienda e dal lavoratore. A tutela del fondo è prevista la creazione di

figure separate di Banca depositaria dei titoli, gestore esterno del patrimonio e una convenzione per l'assicurazione delle prestazioni.

La finalità, quindi, per cui sono stati istituiti è erogare prestazione previdenziali complementari a un gruppo di persone che presentano come caratteristica comune l'esistenza di un rapporto di lavoro o l'appartenenza a una categoria professionale o un altro legame simile.

Pertanto essi costituiscono "centri di raccolta del risparmio" con finalità previdenziali, attraverso l'afflusso costante di contribuzioni da parte del lavoratore e/o del datore di lavoro.

Tali disponibilità costituiscono le riserve con le quali il fondo pensione assolve l'obbligo di erogare ai propri iscritti trattamenti pensionistici.

Al fondo pensione ci si arriva tramite:

- un accordo aziendale collettivo fra datore di lavoro e dipendenti, che ne decreta la costituzione;
- uno statuto, che stabilisce le modalità di partecipazione al fondo, i diritti e i doveri degli associati, gli organi e le loro funzioni, i criteri guida di gestione;
- un regolamento di attuazione , che descrive le modalità di funzionamento del fondo; e
- una convenzione tra il fondo stesso e la sim e/o banca e/o compagnia di assicurazione e/o sgr, a cui è affidata la gestione tecnica dei mezzi raccolti.

I fondi pensione possono essere considerati sia uno strumento previdenziale in quanto erogheranno un trattamento pensionistico

integrativo e sia uno strumento finanziario in quanto investono le proprie riserve sul mercato mobiliare .

I vantaggi che derivano dall'introduzione e diffusione dei fondi pensione sono molteplici:

- a) innanzitutto integrano il trattamento pensionistico del sistema obbligatorio pubblico al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale;
- b) attraggono i lavoratori maggiormente professionalizzati e accrescono la fedeltà aziendale;
- c) offrono al lavoratore la possibilità di accedere a quegli investimenti finanziari che per complessità tecnica gli sarebbero preclusi come singolo;
- d) contribuiscono a una maggiore efficienza e stabilità del mercato finanziario; infine
- e) favoriscono l'introduzione e diffusione di nuovi e più flessibili strumenti finanziari.

Ai fondi possono partecipare: i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate.

I fondi pensione dotati di personalità giuridica e risultano senz'altro in grado di salvaguardare meglio il risparmio previdenziale, tant'è che la stessa norma stabilisce che tale forma giuridica è obbligatoria per i fondi costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti

L'esercizio dell'attività dei fondi pensione è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione di Vigilanza.

I fondi pensione devono essere istituiti per atto pubblico e lo statuto deve contenere gli elementi essenziali: denominazione, sede, scopo esclusivo, previsione del sistema di gestione finanziaria a capitalizzazione, indicazione del regime a contribuzione definita o, eventualmente, a prestazione definita, destinatari, ordinamento e norme sull'amministrazione, modalità di adesione, criteri generali dell'articolazione del sistema di finanziamento, tipologia di prestazioni, requisiti per il loro conseguimento e modalità di erogazione, criteri di attuazione del trasferimento ad altro fondo, criteri generali di impiego delle risorse, definizione delle procedure di modifica dello statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione, regime delle spese a carico degli aderenti, con eventuali limiti massimi e le cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione.

3.1.1 Forme di previdenza individuale

Sono state compitamente disciplinate dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, che ha modificato il dlgs 124/93.

Possono aderire a una forma individuale tutti i soggetti potenzialmente interessati; quindi gli stessi destinatari di una forma collettiva (con le successive precisazioni); nonché persone non titolari di un reddito da lavoro o di impresa, quindi anche coloro che siano a carico di terzi.

Le forme di previdenza si possono realizzare mediante fondi pensione aperti ovvero con la stipula di una assicurazione.

3.1.2.1 Fondi negoziali aperti

Sono costituiti da intermediari del mondo finanziario (banche, sim, sgr e compagnie di assicurazioni). Vi si può aderire sia in forma individuale, sia in forma collettiva. L'adesione in forma collettiva può avvenire quando la fonte istitutiva, anziché stabilire la costituzione di un fondo negoziale ad hoc, per i lavoratori interessati dalla fonte stessa, preveda che la forma di previdenza collettiva venga attuata facendo aderire i lavoratori interessati a un fondo pensione aperto.

Tuttavia, il ricorso al fondo pensione aperto per realizzare una forma collettiva è piuttosto modesto.

I fondi pensione aperti sono la tipica modalità di attuazione di forme di previdenza individuali.

3.2 Piani di integrazione previdenziali

Sono una delle più significative novità introdotte dal dlgs 47/2000, il quale ha previsto che le forme di previdenza individuali possono essere realizzate anche mediante la stipula di contratti di assicurazioni sulla vita con una compagnia autorizzata a operare in Italia.

La disciplina di questa nuova tipologia di attuazione delle forme individuali è, tuttavia, la stessa che regola tali forme quando vengono attuate mediante fondi pensione aperti.

3.3 Contributi e prestazioni

Ogni forma di previdenza è basata sul versamento di contributi da parte del lavoratore e, eventualmente, del datore di lavoro, cui corrispondono delle prestazioni al verificarsi di determinati eventi.

3.3.1 Contributi

Occorre distinguere tra lavoratori dipendenti e autonomi o liberi professionisti.

Lavoratori dipendenti:

per questi lavoratori le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale dalla retribuzione assunta a base della determinazione del tfr.

Generalmente si tratta di un contributo versato sia dal lavoratore sia dal datore di lavoro.

Si è già detto, però, del caso in cui la forma previdenziale sia costituita con accordo fra soli lavoratori; in tale evenienza non vi sarà contributo da parte datoriale.

La fonte istitutiva, inoltre, può prevedere il versamento alla forma di previdenza di una quota dell'accantonamento annuale al tfr. Ovviamente, una tale previsione non potrà essere presente nei già citati accordi fra soli lavoratori con cui si costituisce una forma previdenziale.

Il versamento del tfr alla previdenza complementare non costituisce obbligo previsto per legge, almeno nella generalità delle ipotesi. Il solo

caso in cui tale versamento viene imposto in modo ineludibile è quello che riguarda i lavoratori la cui prima occupazione sia avvenuta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 124/93; questi lavoratori, se vogliono aderire a una forma di previdenza complementare, devono necessariamente versare al fondo l'intero accantonamento a tfr.

Tutti gli altri lavoratori non hanno tale obbligo. Tuttavia, pur senza obbligo, il versamento del tfr avviene nella quasi totalità dei casi di adesione a un fondo pensione. Questo perché la legge subordina la concessione delle agevolazioni fiscali, al versamento alla previdenza complementare di una determinata percentuale dell'accantonamento al tfr. Quindi tale versamento, non imposto coattivamente, di fatto lo è (giuridicamente non è un obbligo ma un onere)

Lavoratori autonomi:

nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo è definito in percentuale del reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef, relativo al periodo di imposta precedente.

3.3.2 Prestazioni pensionistiche

In primo luogo occorre distinguere i vari profili di tali prestazioni.

Le forme di previdenza complementare possono essere a:

contributi definiti. In tale forma viene prevista la misura dei contributi da versare. L'importo delle prestazioni dipenderà dal rendimento conseguito dalle somme così accumulate;

Prestazioni definite. Viene stabilito la misura delle prestazioni pensionistiche. Ovviamente, in questo caso, a variare saranno i contributi, che potranno salire o scendere in proporzione agli oneri da sostenere per garantire le prestazioni stesse.

Importante riferire che il dlgs 124/93 impone che le forme a prestazioni definite possono essere accessibili solamente ai lavoratori autonomi

3.3.3 Tempistica di accesso alle prestazioni pensionistiche.

Il diritto alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia si matura al verificarsi di due condizioni:

- a) compimento dell'età pensionabile stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza;
- b) cinque anni di partecipazione al fondo pensione.

Il diritto alle prestazioni pensionistiche per anzianità si matura al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al fondo pensione;
- b) almeno 15 anni di appartenenza al fondo stesso;
- c) età dell'iscritto al fondo di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza.

3.3.4 Modalità di erogazione delle prestazioni.

Le prestazioni pensionistiche verranno erogate, versando l'intero ammontare del capitale accumulato dall'iscritto, a una compagnia di assicurazione, la quale, a fronte di tale versamento, erogherà una rendita, che sarà fissata in base all'ammontare del capitale versato, all'età e al sesso dell'iscritto.

La ragion d'essere del riferimento all'età e al sesso risiede nell'effetto che hanno questi due elementi sulle aspettative di vita dell'iscritto stesso e, quindi, sul periodo in cui la compagnia avrà l'obbligo di erogare la rendita (tanto più l'iscritto sarà anziano, tanto minore sarà tale periodo). Se la fonte istitutiva lo prevede, l'iscritto ha tuttavia diritto a chiedere che il capitale accumulato presso il fondo pensione gli venga corrisposto per contanti, ma in misura non superiore al 50% del capitale stesso, fatte salve alcune eccezioni.

I vecchi iscritti a fondi pensione (cioè coloro che alla data del 28/04/1993 fossero iscritti a fondi pensione costituiti prima del 15/11/1992) conservano il diritto a percepire per contanti l'intero capitale accumulato.

3.3.5 Altre prestazioni

La normativa prevede che l'iscritto a un fondo pensione abbia diritto di ottenere anticipazioni per eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione, relativamente alla prima casa di abitazione.

CAPITOLO 4

Profili Fiscali

4.1 – La Riforma fiscale nel sistema previdenziale

4.1.1 - Fase Contributiva

4.1.2. - Fase di Accumulazione

4.1.3 - Fase di erogazione

4.1 – La riforma fiscale nel sistema previdenziale

Nonostante lo spirito delle modifiche legislative, introdotte con il dlgs 47 del 18/02/2000 ed i successivi chiarimenti in materia tributaria, sia stato di rendere incentivante anche fiscalmente il ricorso alle forme pensionistiche complementari, tale risultato comunque non è stato raggiunto.

Infatti, gli aspetti che, secondo me, incidono non poco sullo sviluppo e sulla diffusione dei fondi pensioni sono: l'artificialità delle condizioni che devono coincidere al fine di poter portare in deduzione il plafond generale previsto nella fase contributiva, nonché il limite massimo che si può dedurre; il prelievo nella fase di accumulazione; e la tassazione nella fase della erogazione.

4.1.1 - FASE CONTRIBUTIVA

Fermo restando che lo sforzo fatto stabilendo per tutti gli individui un regime di deducibilità per un importo non superiore al 12% del reddito complessivo e comunque non superiore al tetto di 5.164,57 Euro è

indubbiamente un passo in avanti e sicuramente più incentivante rispetto al passato in quanto permette di ridurre la base imponibile su cui calcolare l'Irpef, riducendo il prelievo fiscale sia in termini di quantità di denaro da versare sia in termini della determinazione della nuova aliquota in base al nuovo scaglione di appartenenza.

Questo aspetto, però, mi pare effimero considerato che l'orientamento dell'amministrazione finanziaria è di rivedere la quantità delle aliquote e i rispettivi scaglioni di riferimento

Se il plafond generale, in cui non vi è ripartizione dei contributi tra azienda e lavoratore, venisse superato, tale superamento diventa indeducibile.

Vero è che le somme non dedotte in sede di contribuzione non verranno assoggettate a tassazione in sede di erogazione.

4.1.2 - FASE DI ACCUMULAZIONE

Uno sforzo fatto dall'amministrazione finanziaria viene individuato anche in fase di accumulazione in quanto è stata ridotta la tassazione del risultato netto di gestione. In buona sostanza al maturato delle gestioni individuali e collettive viene applicato una più bassa aliquota fiscale l'11% anziché il 12,5%.

Ritengo che l'applicazione di una qualsiasi aliquota nella fase di accumulazione sia inappropriata considerato che, prescindendo dal fine previdenziale dello strumento finanziario, l'aderente al fondo non disponendo dei rendimenti finanziari, in quanto la percezione degli stessi è demandata nella fase erogativi, quindi in un momento successivo, parrebbe

essere un'ottima giustificazione anche più forte delle esigenze finanziarie del Governo.

4.1.3 - FASE DI EROGAZIONE

Avendo finalità previdenziale, la fase erogativa del fondo pensione ha individuato nelle regole di accesso alle prestazioni di vecchiaia e di anzianità, nonché la riconosciuta facoltà al titolare di chiedere sottoforma di capitale un importo non superiore al 50%, della previdenza individuale obbligatoria, le vicende contrattuali che rispecchiano appunto lo spirito previdenziale di tale strumento finanziario.

Il lavoratore dipendente e il lavoratore autonomo possono accedere alla prestazione pensionistica di vecchiaia, al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza, con un minimo di 5 anni di contribuzione alla forma pensionistica.

Dal 1° gennaio 2000 è considerata in generale età pensionabile 60 anni per le donne e 65 per gli uomini. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa si considera età pensionabile il compimento del cinquantesimo anno d'età, (art 9-bis dlgs 124/93)

Il lavoratore autonomo e il lavoratore dipendente possono accedere alla prestazione pensionistica di anzianità, quando si manifestano tali condizioni: cessazione dell'attività lavorativa, con almeno 15 anni di contribuzione e un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia del regime obbligatorio.

La fase di erogazione prevede che la prestazione possa assumere un trattamento di capitale, periodico, o entrambe le forme.

Le prestazioni una tantum possono essere corrisposte per un importo non superiore al 50% del maturato, eccetto i casi in cui la posizione individuale può essere ritirata come capitale:

- prestazione pensionistica inferiore al 50% dell'assegno sociale;
- riscatto da parte degli eredi, prima dell'accesso alla prestazione, a seguito di morte dell'aderente al Fip;
- riscatto esercitato per effetto di licenziamento o cessazione di attività;
- vecchi iscritti, ove lo statuto lo consenta.

La base imponibile da assoggettare a tassazione separata è costituita dall'importo della prestazione erogata in forma di capitale a condizione che tale importo non sia superiore ad un terzo della posizione individuale complessiva.

Qualora la somma ritirata una tantum si collochi tra 1/3 e il 50% del montante l'imposizione fiscale è superiore, in quanto come base imponibile viene assunta l'intera prestazione con esclusione, ovviamente, dei contributi non dedotti.

Il trattamento periodico, dal 1° gennaio 2001, risulta soggetto ad un trattamento differenziato con riguardo:

- ai contributi dedotti, ivi compreso il Tfr, i quali costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e quindi soggetto a tassazione Irpef;

- ai rendimenti finanziari maturati durante la fase di erogazione della rendita medesima, i quali costituiscono reddito di capitale e quindi da assoggettare ad imposta sostitutiva del 12,5%,
- ai contributi non dedotti e ai redditi maturati in fase di accumulo, i quali costituiscono redditi già sottoposti a tassazione e quindi esenti da ogni tipo di imposta.

Altra vicenda fiscalmente interessata è il riscatto. Questo può essere totale o parziale. Per quanto riguarda il fondo questo è ammissibile nei casi in di licenziamento e/o cessata attività, in quanto venendo meno uno dei requisiti di partecipazione ad una forma di previdenza complementare prima di accedere alle prestazioni pensionistiche previste, costituisce diritto per appunto riscuotere sottoforma di capitale l'intero montante accumulato.

Il riscatto totale è meno ammissibile per il Fip in quanto il tipo di attività non rileva al momento dell'adesione.

Ad ogni modo il riscatto totale è assoggettato ad imposizione progressiva irpef, in alcuni casi in cui non c'è volontà dell'aderente (riscatto degli eredi) le somme percepite sono soggette a tassazione separata.

L'anticipazione delle prestazioni è ammessa dopo 8 anni negli stessi casi in cui nell'ambito delle forme previdenziali di tipo collettivo è prevista tale vicenda.

Il legislatore, avendo equiparato tale vicenda ad una prestazione di tipo previdenziale, determina un diverso trattamento fiscale, disponendo

l'applicazione del regime a tassazione separata sull'intero importo della prestazione al lordo dei redditi già assoggettati ad imposta.

Solo al momento della liquidazione definitiva della prestazione il sostituto d'imposta prima egli uffici finanziari poi, effettuano il necessario conguaglio ricostruendo l'intera posizione maturata, iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o minori imposte.

In definitiva se l'anticipazione delle prestazioni risulta essere inferiore ad $\frac{1}{3}$ del montante finale, la parte della prestazione in forma di capitale non viene tassata; se risulta essere superiore ad $\frac{1}{3}$ della prestazione complessiva, il conguaglio viene calcolato sull'intero importo erogato, eccetto i versamenti non dedotti.

CAPITOLO 5

Conclusioni

Credo che il vero obiettivo dell'istituzione dei fondi pensioni non sia stato completamente espresso dai legislatori, credo altresì che molto deve essere ancora fatto per diffondere i fondi pensioni tra le piccole e medie imprese e credo che se non vengono prese epocali decisioni per rendere definitivamente complementare la previdenza privata, questa mai decollerà e mai lo Stato uscirà dal deficit finanziario dell'INPS.

Ipotizzo che opinione diffusa tra i tecnici sia di ampliare il plafond generale delle somma da portare in deduzione, semplificare le norme che consentirebbero il massimo utilizzo del plafond deducibile, l'eliminazione del prelievo fiscale in fase di accumulazione e la sostanziale riduzione del prelievo fiscale in fase di erogazione.

Comprendendo le difficoltà economiche dell'amministrazione finanziaria, dovuto alla natalità zero, all'allungamento della vita, al progressivo aumento dei percettori di pensione e alla contestuale riduzione dei produttori di reddito, l'opportunità fiscale che ne deriva per lo Stato tassando le prestazioni finanziarie sia nella fase di accumulazione che in quella di erogazione pare essere l'unico strumento che contribuisca a contenere, almeno parzialmente, il capitolo della spesa pubblica, voce pensioni.

BIBLIOGRAFIA

G. Amato, M. Marè, Le pensioni. Il pilastro mancante, il Mulino 2001

C. Bazzano, La previdenza complementare e integrativa, Giuffrè,
1997

A. Comegna, La mia pensione, Etas, 2001

L. Gai Le forme individuali di previdenza, in corso di pubblicazione
2002

Siti internet

www.inps.it

www.covip.it

www.ania.it